

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Allegato al P.O.F.

PREMESSA

Nell'ottica della promozione della salute la Scuola, nella sua dimensione di Agenzia Formativa, è deputata a favorire l'acquisizione di uno stile di vita attento alla sicurezza ed alla prevenzione, che permetta allo studente di acquisire un comportamento sociale.

Nella Scuola, pertanto, il rispetto della normativa concernente il divieto di fumare ha particolare valenza nell'ambito della educazione alla convivenza civile ed alla legalità.

FINALITA'

Come Comunità Educante la Scuola condivide con la Famiglia il compito, enunciato nella premessa, di promuovere negli studenti "comportamenti e stili di vita, individuali e sociali, improntati al rispetto della qualità della vita, della qualità del lavoro, della qualità delle relazioni".

A tale scopo, educativo piuttosto che repressivo, è finalizzata l'adozione del presente Regolamento che si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 1

FONTI NORMATIVE

Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 3 lett. d) D.P.C.M. 14.12.1995, al fine di dare concreta attuazione al principio di tutela della salute dei non fumatori, sancito dall'art. 51 L. 16.1.2003 n° 3 e successive modificazioni ed integrazioni, e richiama integralmente le norme vigenti in materia di divieto di fumo, che sono specificamente le seguenti:

R.D. 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);

Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;

Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;

DPCM 14/12/1995;

Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4;

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20;

Legge 16/01/2003 n.3 art.51, come modificato dal D.L n.104 del 12/09/2013

DPCM 23/12/2003

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004

Accordo Stato Regioni 16/12/04 -24035/2318

Legge finanziaria 2005

Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005

Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005

Decreto Legislativo 81/2008

Decreto Legge....del 12/09/2013

Art.2

LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali della Scuola e precisamente: ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, Biblioteca, bagni, nonché nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.

E' altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi della Scuola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, secondo e terzo comma del Decreto Legge n.104/2013.

Art.3

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti al controllo sul divieto di fumo, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile, in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- Notificare, direttamente o per il tramite del DS o suo delegato, la violazione del divieto alle famiglie degli allievi .

Art.4

SANZIONI

Chiunque violi il divieto nei locali dove è vietato fumare, incorrerà, nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia e, specificamente, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 51 co. 5 L. 16 Gennaio 2003 n°3 e art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, nella sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione. Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica.

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; .Il pagamento dovrà essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, o presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Tecnico

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, preposti al controllo , omettano gli atti dovuti in applicazione della legge e del presente Regolamento, incorreranno nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000 .

I contravventori incorreranno altresì nei provvedimenti disciplinari previsti dagli strumenti normativi e regolamentari vigenti nella Scuola.

Art.5

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore o, in difetto di immediata contestazione, gli estremi della violazione devono essere notificati entro novanta giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 L.689/1981.

In ipotesi di violazione commessa da studente minorenni, gli estremi della violazione devono, in ogni caso, essere notificati all'esercente la potestà parentale o tutoria.

I responsabili preposti al controllo sul divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione, hanno l'obbligo di presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto, ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981.

Copia del rapporto deve essere trasmessa alla Segreteria della Scuola.

Art.6

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento , è fatto espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante e integrativa del Regolamento d'Istituto vigente ed è allegato al P.O.F.